# CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

***SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO, GIURIDICO - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO - FINANZIARIO ALLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO SUL GESTORE DEL S.I.I. DELLA SARDEGNA***

## Art. 1. PREMESSA

L'esercizio del controllo analogo (di seguito CA) sul Gestore Unico *in house* del Servizio Idrico Integrato, Abbanoa S.p.A. (di seguito anche Gestore), è svolto ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche Codice) e dell'articolo 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché ai sensi del Regolamento approvato dal Comitato Istituzionale d'Ambito con DCI n. 45 del 22/12/2020 (di seguito anche Regolamento).

Ai sensi dell'articolo 7 bis della Legge Regionale n. 4 del 4 febbraio 2015, come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 25 del 11 dicembre 2017, e dello statuto dell'EGAS, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nei confronti del Gestore è svolto tramite la Commissione per il controllo analogo (di seguito Commissione).

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 bis della Legge Regionale n. 4 del 4 febbraio 2015, la Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e di esperti o società esterne.

Per tale ragione, la Commissione ha manifestato la necessità di individuare un operatore economico specializzato per l'affidamento dell'appalto per il **Servizio di supporto tecnico, amministrativo, giuridico e finanziario alla Commissione per il Controllo Analogo sul Gestore del S.I.I. della Sardegna**.

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi della art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 mediante procedura negoziata telematica di cui all'articolo 63 del Codice a mezzo piattaforma Sardegna CAT previa consultazione di tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse sulla base di indagine di mercato, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) del Codice; dovrà essere accompagnata da un piano di attività e modello di esercizio CA.

## Art. 2. DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento, ed ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 175/2016, recante il Testo Unico in materia di Società Partecipate, si intende per:

«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di disposizioni di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie

e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

«controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

## Art. 3. L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

L'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci del gestore partecipanti a EGAS, per il tramite della Commissione, è orientato alla verifica della sostenibilità economica delle attività svolte dal Gestore ai fini dell'equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi, tenuto conto dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Il controllo analogo congiunto, esercitato attraverso la Commissione, si inquadra quale potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della società e riguarda pertanto la verifica sulla gestione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento e al fine di assicurare un corretto esercizio del controllo analogo congiunto, nell'interesse dei Soci che rappresenta, la Commissione unitamente al Comitato istituzionale d'Ambito predispongono e approvano un **Piano Triennale**, nel quale sono indicati gli obiettivi strategici che il Gestore dovrà perseguire con la sua attività da sottoporre alla ratifica della Assemblea dei soci di Abbanoa S.p.A..

Il Gestore, sulla base del suddetto Piano triennale, dovrà predisporre un proprio **Piano Operativo Triennale** e un **Programma operativo annuale** attraverso il quale attuare le strategie emanate dai soggetti istituzionali preposti di cui alla legge 4/2015 e ss.mm.ii. che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle principali scelte operate e capace di misurare il grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di gestione mediante opportuni indicatori di risultato.

La Commissione svolge sul Gestore:

a) il **controllo ex-ante**, i cui contenuti minimi sono descritti nell'articolo 7 comma 2 lett. a) del Regolamento, allo scopo di verificare la congruenza dei piani e dei programmi del Gestore rispetto al Piano Triennale degli obiettivi strategici;
b) il **controllo contestuale o concomitante**, i cui contenuti minimi sono descritti nell'articolo 7 comma 2 lett. b) del Regolamento, allo scopo di operare il monitoraggio in corso d'opera delle attività economico-gestionali del Gestore, funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati dai soggetti istituzionali preposti di cui alla Legge Regionale 4/2015 e s.m.i.;
c) il **controllo ex-post**, i cui contenuti minimi sono descritti nell'articolo 7 comma 2 lett. c) del Regolamento, allo scopo di verificare la correttezza amministrativo-contabile, nonché l'efficienza e l'efficacia dei percorsi tecnico-amministrativi seguiti dal Gestore ai fini dell'equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi, tenuto conto dell'articolo 19, comma 5, del Decreto Legislativo n. 175 del 2016.

Nel precisare che i contenuti e gli atti da sottoporre a controllo potrebbero essere modificati/integrati a seguito di successivi aggiornamenti del Regolamento e/o del modello di controllo analogo che sarà assunto dalla Commissione, anche in base alla proposta formulata dall'affidatario, si riportano gli atti e contenuti minimi previsti nel Regolamento attualmente vigente.

**Controlli ex ante**

Gli atti e i contenuti minimi sui quali dovrà essere, obbligatoriamente, svolto il controllo ex ante della Commissione sono i seguenti:

a) il Piano operativo triennale di cui all'art.2, contenente gli obiettivi determinati dai soggetti istituzionali preposti di cui alla legge 4/2015 come modificata dalla legge 25/2017 , i cui contenuti minimi sono specificati nelle linee guida regionali;

b) il Piano operativo annuale, che consente il Controllo economico-finanziario e di gestione, i cui contenuti minimi sono specificati nelle Linee Guida;

c) La pianta organica e il relativo piano delle assunzioni compresi gli eventuali rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato;

d) i criteri e le modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi così come disciplinati dai provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 o, in assenza, così come previsti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

e) la disciplina dei rapporti di lavoro in essere, con particolare riguardo alla trasformazione e alla definizione degli stessi, anche mediante atti transattivi, ai connessi profili retributivi e alle progressioni di carriera;

f) gli atti di programmazione delle forniture di beni, servizi e di lavori pubblici di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici;

g) i regolamenti o gli atti aventi natura regolamentare del Gestore;

h) la costituzione di nuove società;

i) le acquisizioni di partecipazioni in società, con esclusione degli atti connessi ad operazioni rientranti nell'ambito di strumenti agevolativi;

j) il rilascio di garanzie reali e personali anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca

k) la contrazione di prestiti, mutui e di altre forme di finanziamento superiori ad € 5.000.000,001;

l) le alienazioni patrimoniali di importo pari o superiore ad € 100.000,00;

m) la programmazione delle spese di importo pari o superiore ad € 40.000,00;

n) gli affidamenti e le Convenzioni da sottoscrivere con soggetti diversi dall'EGAS ai fini della verifica del rispetto della condizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016.

**Controllo contestuale**

La Commissione svolge il controllo contestuale sulle attività del Gestore attraverso il monitoraggio degli indicatori economico-gestionali in relazione agli obiettivi determinati dai soggetti istituzionali preposti di cui alla legge 4/2015 come modificata dalla legge 25/2017 e agli indirizzi operativi impartiti dalla Commissione stessa in sede di controllo preventivo, anche allo scopo di identificare eventuali fattori ostativi al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano operativo triennale e dal Piano Annuale.

La Commissione attiva il controllo amministrativo in itinere, anche a campione sulla base di un programma da predisporre annualmente a cura della Commissione, che dovrà avere come obiettivo la verifica della correttezza procedurale riguardante almeno le seguenti attività:

- atti dell'amministratore unico/consiglio di amministrazione
- procedure di acquisti (di lavori servizi e forniture) di importo superiore a € 40.000,00
- procedure di reclutamento del personale
- contenzioso
- atti relativi al trattamento economico del personale con contrattazione collettiva
- atti relativi alla valutazione delle performance del personale

Al fine di consentire alla Commissione lo svolgimento del monitoraggio, il Gestore con cadenza semestrale presenta i seguenti report di sintesi:

a) Report sui costi sostenuti, diretti e indiretti, suddiviso per singoli centri di costo rappresentativi dei singoli settori di attività;

b) Report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi aziendali, individuando gli eventuali profili ostativi alla corretta attuazione delle linee di sviluppo societarie;

c) Report relativi ai costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e dei prestatori d'opera.

Nei Report di sintesi il Gestore, al fine di dare contezza del raggiungimento degli obiettivi posti in forza dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rende, ampia e dettagliata informativa concernente le azioni intraprese e i risultati raggiunti in termini di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi Il Gestore, inoltre, trasmette, con cadenza regolare da stabilire in sede di Regolamento, alla Commissione una relazione informativa sugli accordi da concludere ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché le Convenzioni sottoscritte o da sottoscrivere.

**Controlli ex post**

La Commissione effettua il controllo ex post sull'operato del Gestore, in relazione alle attività degli organi direzionali, allo scopo di verificare l'efficienza e l'efficacia dei percorsi tecnico- amministrativi intrapresi, attraverso l'analisi e la valutazione della situazione economico/patrimoniale della società e dello stato di attuazione degli obiettivi aziendali.

Ai fini del controllo di cui al comma precedente, il Gestore predispone, contestualmente alla redazione del progetto di bilancio per l'esercizio precedente, una relazione di analisi economico/patrimoniale ed una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi aziendali contenuti nel Piano operativo annuale.

La relazione economico/patrimoniale di cui al comma precedente, dovrà contenere, tra l'altro:

a) la ripartizione del valore e i costi di produzione per linee di attività;

b) i costi di funzionamento della struttura e le spese generali delle risorse strumentali;

c) i costi del personale.

La relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi aziendali di cui al comma 2 dovrà contenere:

a) le eventuali cause di scostamento rispetto al budget stabilito e le azioni correttive da attuare per il riallineamento economico-finanziario;

b) gli indicatori di risultato;

c) gli indicatori di efficacia, intesi come rapporto tra risultato raggiunto e obiettivo stabilito;

d) gli indicatori di efficienza, intesi come rapporto tra risultato raggiunto e risorse impiegate, espresse in termini di costo;

e) un'informativa concernente le azioni intraprese e i risultati raggiunti in termini di efficientamento gestionale e contenimento dei costi.

## Art. 4. OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio oggetto del presente appalto riguarda l'attività di supporto di carattere tecnico, giuridico - amministrativo ed economico - finanziario alla Commissione per il Controllo Analogo sul Gestore del S.I.I. della Sardegna ai sensi del Regolamento approvato dal Comitato Istituzionale d'Ambito con DCI n. 45 del 22/12/2020 (e comunque del Regolamento vigente nel corso della durata dell'appalto), delle Linee Guida regionali approvate con DGR n. 25/1 del 28/06/2019 (di seguito anche Linee Guida Regionali) nonché delle Linee guida n. 7 approvate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 235 in data 15 febbraio 2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017.

Tenuto conto della complessità dei controlli si richiede all'operatore economico di:

- progettare il modello di esercizio del controllo analogo, sulla base del Regolamento, degli atti normativi e regolamentari vigenti, configurando i controlli della Commissione quali controlli di livello strategico in relazione a governance, qualità, prestazioni e performance del sistema e diretti a fornire e verificare gli obiettivi strategici declinati negli atti di pianificazione e programmazione e nelle decisioni significative e in coerenza con quanto specificatamente indicato al successivo articolo 7;
- definire e implementare, secondo le indicazioni della Commissione, il nuovo modello di controllo analogo e garantire il supporto istruttorio alla Commissione.

L'operatore economico selezionato dovrà:

- disporre di professionisti esperti nel campo tecnico, giuridico-amministrativo, e nel campo dell'analisi finanziaria, contabile, economica e gestionale dell'azienda e della regolazione dei servizi idrici.
- definire e attuare modalità di controllo e di valutazione in termini di efficacia, efficienza ed economicità: della programmazione e realizzazione delle diverse attività del Gestore, degli investimenti in infrastrutture e degli effetti sul servizio, della struttura manageriale, della gestione economico – finanziaria – contabile (generale e analitica), nonché definire modalità di sviluppo e misurazione di sistemi di performance.

L'affidatario del servizio di supporto alla Commissione per il Controllo Analogo dovrà fornire supporto alla Commissione per il Controllo analogo garantendo:

1. assistenza professionale altamente qualificata di carattere tecnico, giuridico - amministrativo ed economico - finanziario nelle attività di competenza,
2. un costante, efficace e efficiente controllo e analisi degli atti e dei documenti prodotti dal Gestore in coerenza con il nuovo modello di controllo analogo previsto nella fase a regime di cui all'articolo 10 comma b) del Regolamento, e fornendo gli elementi di supporto alle decisioni della stessa Commissione
3. gestione dell'attività operativa e di segretariato della Commissione.

Per la descrizione di dettaglio delle prestazioni previste in appalto si rimanda all'articolo 7 del presente Capitolato.

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

a) il Regolamento approvato dal Comitato Istituzionale d'Ambito con DCI n. 45 del 22/12/2020

b) le Linee Guida regionali approvate con DGR n. 25/1 del 28/06/2019;

c) il Codice, il DPR n. 207/2010 e il TUS, per quanto applicabili;

d) la L.R. n.8 del 13.03.2018 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile;

e) ogni altra norma vigente attinente all'oggetto dell'appalto;

f) il presente Capitolato tecnico prestazionale;

g) le polizze di garanzia.

Il presente Capitolato è automaticamente integrato dalle previsioni dell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario, in quanto detta offerta costituisce obbligazione contrattuale specifica.

## Art. 5. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo a base di gara è pari a **€ 105.000,00 (diconsi Euro centocinquemila/00)** IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0, trattandosi di servizi di natura intellettuale.

## Art. 6. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del Contratto è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, prorogabile, ad esclusiva discrezione della Stazione Appaltante, per un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi patti e in proporzione alle stesse condizioni economiche.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

## Art. 7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni inerenti all'affidamento di servizio di supporto di carattere tecnico, giuridico - amministrativo ed economico - finanziario alla Commissione per il Controllo Analogo sul Gestore del S.I.I. della Sardegna dovranno svolgersi in coerenza al Regolamento approvato dal Comitato Istituzionale d'Ambito con DCI n. 45 del 22/12/2020 e agli indirizzi operativi proposti dalla Commissione e sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC).

Il DEC costituirà il riferimento dell'Affidatario per qualsiasi aspetto concernente la gestione ordinaria del rapporto contrattuale con l'EGAS, e fungerà da interfaccia nei rapporti con la Commissione per il controllo analogo.

L'Affidatario dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il Presidente della Commissione che, o direttamente o tramite il DEC, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati ed allo scopo delegati, i quali provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le direttive generali e le indicazioni di massima per lo sviluppo dell'attività, nonché eventuali ulteriori indicazioni e informazioni specifiche, ove necessarie, utili a verificare e controllare le attività dell'Affidatario durante il loro svolgimento, in relazione alle prescrizioni contrattuali.

Fermo restando quanto sopra, l'Affidatario svolgerà l'incarico affidatogli con propri mezzi e strumenti, senza vincolo di subordinazione e orari, organizzando la propria attività in piena autonomia e con le modalità operative e tecniche che riterrà più opportune, in funzione dello svolgimento dell'incarico e del raggiungimento del risultato richiesto, cadenzati temporalmente dalle tempistiche descritte di seguito nel presente articolo. Resta quindi a completo carico dell'Affidatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant'altro necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'EGAS, in qualità di Committente, e della Commissione.

In via meramente organizzativa e logistica, dovrà essere garantita la disponibilità a recarsi presso la sede dell'EGAS, o nei luoghi nei quali si riunirà la Commissione, in qualunque giorno della settimana anche a semplice richiesta breve da parte della Commissione o del DEC, per partecipare a riunioni o incontri tecnici finalizzati alla pianificazione e buona riuscita delle attività o invitato in audizione alle sedute della stessa Commissione.

L'EGAS effettuerà, anche su richiesta della Commissione, ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga effettuato in conformità ai patti contrattuali. Le disposizioni, indicazioni e/o prescrizioni impartite all'Affidatario dalla Commissione per il tramite del DEC, i controlli e le verifiche effettuate sull'operato dell'Affidatario non liberano in alcun modo quest'ultimo dai propri obblighi e responsabilità in relazione alla buona esecuzione dell'incarico ricevuto, anche rispetto alle leggi, regolamenti e norme vigenti.

La Commissione o l'EGAS e, durante lo svolgimento dei servizi, potranno fornire all'Affidatario tutta la documentazione che riterranno necessaria o utile per lo sviluppo delle attività, tuttavia è nella responsabilità di quest'ultimo la verifica costante, con cadenza giornaliera, e l'acquisizione della documentazione fornita o dalla Commissione o dal DEC o direttamente dal Gestore e/o attraverso ulteriori canali che saranno individuati dalla Commissione quali la piattaforma telematica già operativa.

L'Affidatario sarà obbligato alla valutazione dei contenuti della documentazione trasmessa.

L'EGAS avrà facoltà di attivare d'urgenza il servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le attività oggetto del servizio possono essere suddivise nelle seguenti **Prestazioni** a loro volta declinate in sotto prestazioni di intervento, tenendo conto che il dettaglio delle stesse sarà conseguente all'approvazione da parte della Commissione del modello di controllo analogo da attuare:

1. definizione, in base alle indicazioni della Commissione, del **modello di funzionamento** del CA che dovrà essere approvato e attuato dalla Commissione, attraverso le seguenti attività:

    a. Definizione di modelli operativi e procedure standardizzate con particolare attenzione alle modalità e tempi di svolgimento del controllo, alle modalità di campionamento degli atti da sottoporre a controllo, alle modalità di monitoraggio dello stato di attuazione dei controlli, ai format documentali per le istruttorie, per i verbali e le decisioni;
    b. Supporto nella definizione e stesura delle eventuali successive revisioni delle linee di indirizzo per il funzionamento del CA;
    c. Supporto nella programmazione dei lavori della Commissione e nell'adozione degli atti necessari per un corretto ed efficace funzionamento per gli elementi di carattere tecnico, giuridico - amministrativo ed economico - finanziario;
    d. Stesura degli atti istruttori e dei relativi elaborati inerenti agli aspetti di carattere tecnico, giuridico - amministrativo ed economico – finanziario di supporto alla Commissione sull'esercizio del controllo analogo sul Gestore del S.I.I. della Sardegna;
    e. Partecipazione alle sedute della Commissione nelle quali sia esplicitamente richiesto la presenza di un supporto al fine di fornire gli elementi istruttori e supportare nelle decisioni la stessa Commissione nella espressione di manifestazioni di giudizio o pareri;
    f. Consulenza su problematiche specifiche ed estemporanee inerenti la competenza e la responsabilità della Commissione
2. Supporto nello svolgimento dei **controlli ex ante** della Commissione attraverso le seguenti attività (con carattere indicativo e non esaustivo):

    a. Supporto nella predisposizione ed adeguamento annuale del Piano triennale di cui all'art. 2 del Regolamento della Commissione per il controllo analogo, nel quale sono

indicati gli obiettivi strategici che il gestore dovrà perseguire con la sua attività da sottoporre alla ratifica della Assemblea dei soci di Abbanoa S.p.A..

b. Controllo e redazione di istruttoria tecnica e della proposta di parere sui contenuti del Piano Operativo Triennale predisposto dal Gestore, in coerenza con gli obiettivi determinati dai soggetti istituzionali preposti di cui alla legge 4/2015 come modificata dalla legge 25/2017, i cui contenuti minimi sono specificati nel paragrafo 5 delle Linee Guida Regionali;
c. Controllo e redazione di istruttoria tecnica e della proposta di parere sui contenuti del Piano Operativo Annuale predisposto dal Gestore, che consente il controllo economico-finanziario e di gestione, i cui contenuti minimi sono specificati nel paragrafo 6 delle Linee Guida Regionali;
d. Controllo di conformità e coerenza e redazione di istruttoria tecnica e della proposta di parere sulla pianta organica e sul relativo piano delle assunzioni compresi gli eventuali rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato e sui criteri e modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi così come disciplinati dai provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 o, in assenza, così come previsti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
e. Analisi e verifica della disciplina dei rapporti di lavoro in essere, con particolare riguardo alla trasformazione e alla definizione degli stessi, anche mediante atti transattivi, ai connessi profili retributivi e alle progressioni di carriera;
f. Controllo e redazione di istruttoria tecnica e della proposta di parere degli atti di programmazione delle forniture di beni, servizi e di lavori pubblici di cui all'articolo 21 del Codice e della programmazione delle spese di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e dei Regolamenti o degli atti aventi natura regolamentare del Gestore;
g. Controllo e formalizzazione di parere sugli aspetti di carattere tecnico, amministrativo, giuridico ed economico-finanziario sulla costituzione di nuove società, sulle acquisizioni di partecipazioni in società, con esclusione degli atti connessi ad operazioni rientranti nell'ambito di strumenti agevolativi, sul rilascio di garanzie reali e personali anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca, sulla contrazione di prestiti, mutui e di altre forme di finanziamento superiori ad € 5.000.000,00 e sulle alienazioni patrimoniali di importo pari o superiore ad € 100.000,00;
h. Controllo e redazione di istruttoria tecnica e della proposta di parere sugli affidamenti e sulle Convenzioni da sottoscrivere con soggetti diversi dall'EGAS ai fini della verifica del rispetto della condizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice.

3. Supporto nello svolgimento del **controllo contestuale o concomitante** della Commissione attraverso le seguenti attività (con carattere indicativo e non esaustivo):

a. Supporto nella definizione e stesura del programma annuale a cura della Commissione sulla individuazione a campione degli atti del Gestore di cui all'articolo 7 comma b) del Regolamento, riguardanti tra l'altro procedure di acquisto e procedure di reclutamento del personale che saranno oggetto di controllo contestuale o concomitante;
b. Verifica e istruttoria e della proposta di parere sulla correttezza procedurale riguardante gli atti e le procedure a campione contenute nel sopracitato Programma annuale;

c. Supporto al monitoraggio e alla proposta di parere sugli indicatori economico-gestionali in relazione agli obiettivi determinati dai soggetti istituzionali preposti di cui alla legge 4/2015 e s.m.i. e agli indirizzi operativi impartiti dalla Commissione attraverso la verifica e definizione di pareri specifici sui report di sintesi predisposti dal Gestore con cadenza semestrale (Report sui costi sostenuti, diretti e indiretti, suddiviso per singoli centri di costo rappresentativi dei singoli settori di attività; Report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi aziendali, individuando gli eventuali profili ostativi alla corretta attuazione delle linee di sviluppo societarie; Report relativi ai costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e dei prestatori d'opera);
d. Analisi e verifica e proposta di parere sulle azioni intraprese e dei risultati raggiunti dal Gestore in termini di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi;
e. Analisi e verifica e proposta di parere su report del Gestore sugli accordi da concludere ai sensi dell'articolo 5 del Codice, nonché sulle Convenzioni sottoscritte o da sottoscrivere.

4. Supporto nello svolgimento del **controllo ex post** sull'operato del Gestore da parte della Commissione attraverso le seguenti attività (con carattere indicativo e non esaustivo):

a. Verifica e proposta di parere sull'efficienza e sull'efficacia dei percorsi tecnico-amministrativi intrapresi dal Gestore, attraverso l'analisi e la valutazione della situazione economico/patrimoniale della società e dello stato di attuazione degli obiettivi aziendali;
b. Controllo e istruttoria tecnica e proposta di parere sul Progetto di bilancio per l'esercizio precedente, sulla relazione di analisi economico/patrimoniale e sullo stato di attuazione degli obiettivi aziendali contenuti nel Piano operativo annuale come definite dall'articolo 7 comma c) del Regolamento.

La Commissione si avvarrà, per gli scambi con il Gestore degli atti, documenti e report sopra descritti, dell'area riservata ai componenti della Commissione, resa disponibile sul sito internet dell'EGAS o su altra piattaforma indicata dalla Commissione. L'affidatario dovrà utilizzare le modalità di scambio della documentazione indicate dalla Commissione, sia attraverso la sopracitata area riservata o attraverso altre eventuali modalità.

L'affidatario ha l'onere di tenere costantemente sotto controllo il sistema di scambio delle informazioni, dati e documenti tra Commissione e Gestore e, ove riscontri omissioni, inadempienze o ritardi suscettibili da compromettere l'espletamento del controllo analogo, dovrà prontamente informare la Commissione.

L'affidatario dovrà procedere in maniera tempestiva alla prima analisi e verifica dei documenti trasmessi/caricati dal Gestore e dovrà, entro 5 giorni dalla data di trasmissione/caricamento o comunque entro i termini stabiliti nel modello di controllo analogo della fase a regime di cui all'articolo 10 comma b) del Regolamento, procedere alla presa d'atto e successiva analisi o formalizzare alla Commissione la necessità di richiesta di elementi/informazioni/documenti utili e necessari al fine di esprimere il proprio parere.

Entro 10 giorni dalla presa d'atto dei documenti trasmessi/caricati dal Gestore, o comunque entro i termini stabiliti nel modello di controllo analogo della fase a regime di cui all'articolo 10 comma b) del Regolamento, e/o delle eventuali integrazioni o chiarimenti richiesti, l'Affidatario dovrà produrre un documento nella forma di istruttoria che esprima dettagliatamente gli elementi e i contenuti della

documentazione prodotta e trasmessa dal Gestore e gli esiti della analisi e verifica compiuta, cioè la dicitura "verifica positiva" oppure "verifica positiva con osservazioni" o ancora "verifica negativa".

Al fine di supportare le decisioni della Commissione nelle manifestazioni di giudizio o pareri che dovranno essere rilasciati ad esito dell'esercizio del controllo analogo sugli atti, documenti, report etc analizzati la Commissione potrà chiedere all'Affidatario, in un tempo compreso tra uno e tre giorni, di integrare le istruttorie con ulteriori chiarimenti e pareri specialistici.

La Commissione potrà chiedere che il Coordinatore dell'Affidatario e l'esperto o gli esperti nelle materie attinenti all'argomento oggetto di discussione si presentino in audizione in riunioni informali o nelle sedute della Commissione, dovrà invece partecipare a tutte le riunioni il soggetto incaricato della verbalizzazione. La convocazione dell'Affidatario dovrà avvenire con un preavviso di tre giorni o di un giorno nei casi di particolare urgenza.

L'audizione dell'Affidatario potrà avvenire anche attraverso videoconferenza se accettato dalla Commissione.

## Art. 8. STRUTTURA OPERATIVA

L'Affidatario del servizio dovrà essere dotato di una **struttura operativa minima** con caratteristiche multidisciplinari e con un elevato grado di specializzazione e responsabilizzazione e autonomia operativa, nonché contraddistinta dall'attitudine a lavorare per obiettivi e dalla capacità di operare in team, nel rispetto delle scadenze pianificate.

L'Affidatario dovrà impegnarsi a mantenere il proprio personale aggiornato rispetto alle tematiche e agli strumenti oggetto del servizio, sia in termini organizzativi che in termini tecnici e metodologici e ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla tutela della salute dei propri lavoratori.

Per l'espletamento dell'incarico affidatogli, l'Affidatario si avvarrà della Struttura Operativa minima indicata in sede di offerta, che dovrà essere costituita da **almeno** le seguenti quattro figure:

a) N. 1 professionista esperto in materie giuridico - amministrative e abilitato all'esercizio della professione di Avvocato da almeno 10 (dieci) anni con competenza nel campo della contrattualistica pubblica e del personale;
b) N. 1 professionista esperto in materie economico - finanziarie e abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Esperto Contabile da almeno 10 (dieci) anni con competenza nel campo dei bilanci aziendali di grandi aziende e di esercizio del controllo analogo;
c) N. 1 professionista esperto in materie tecniche e abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere da almeno 10 (dieci) anni con competenza nelle materie tecnico – gestionale relative al servizio idrico integrato.
d) N.1 Tecnico operativo per la gestione delle attività operative e di segreteria (es convocazioni, verbali, predisposizione note ecc.) con esperienza di almeno 5 anni ed autonomia.

Tra i primi tre professionisti della Struttura Operativa minima dovrà essere individuato il soggetto che ricoprirà il ruolo di **Coordinatore della Struttura operativa e che ne assume la responsabilità e che costituirà il riferimento diretto per la Commissione.**

I professionisti costituenti la **struttura operativa minima** e quelli eventualmente integrati dall'Affidatario e indicati in sede di offerta tecnica, e in particolare il Coordinatore, non possono essere sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore, adeguatamente motivati e circostanziati, in presenza dei quali, previa autorizzazione espressa da parte della Stazione Appaltante, sentita la Commissione, detta sostituzione potrà essere ammessa, ferma restando la costituzione della forma di partecipazione alla procedura, la qualificazione e la specifica professionalità dichiarata in sede di gara e oggetto di valutazione.

## Art. 9. MODIFICHE DEL CONTRATTO

In generale per le modifiche al contratto che per cause sopravvenute dovessero risultare necessarie, si richiamano gli artt. 106 e 107 del Codice, in quanto compatibili. Si precisa che in caso di modifiche al contratto ai sensi del predetto art. 106 verrà conseguentemente concordato tra l'EGAS e l'Affidatario l'aggiornamento dell'importo contrattuale e dei termini di esecuzione delle prestazioni.

## Art. 10. RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario risponderà nei confronti della Commissione e dell'EGAS per ogni mancanza in relazione alla corretta esecuzione dell'incarico, ed in particolare all'adeguatezza e completezza delle istruttorie predisposte dal medesimo in base alla documentazione, atti e report forniti dal Gestore, ai termini di consegna delle suddette istruttorie e ad ogni altra mancanza in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L'EGAS è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale utilizzato dall'Affidatario.

## Art. 11. COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Affidatario dovrà produrre idonea garanzia definitiva, che comprenda espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola "pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito".

La predetta garanzia definitiva di cui sopra dovrà:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della società garante. La sottoscrizione dovrà essere autenticata e legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, la suddetta garanzia non sarà accettata;
- essere stipulata secondo il relativo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- essere prestata, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Codice, dai soggetti indicati nel medesimo decreto legislativo ed aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

## Art. 12. SICUREZZA

I servizi tecnici compresi nell'incarico professionale sono relativi a prestazioni di natura meramente intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

## Art. 13. SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, anche:

- le spese di pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del Codice, mediante rimborso da effettuare all'EGAS entro sessanta giorni dall'aggiudicazione;
- le spese di bollo e accessorie per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto e l'imposta di registro;
- gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative.

## Art. 14. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore, la penale pecuniaria da applicare è stabilita in misura giornaliera pari allo 0,10% (zerovirgolaunopercento) dell'ammontare netto contrattuale, sino a un massimo complessivo del 10% di detto ammontare, fatta salva la risoluzione in danno del contratto nei casi previsti dalla legge.

Si precisa che la suddetta penale sarà applicata anche per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini precedentemente definiti:

- per la trasmissione delle richieste di chiarimenti e integrazioni al Gestore;
- per la trasmissione delle istruttorie sugli atti, documenti e report;
- per le convocazioni alle riunioni con EGAS e/o la Commissione o alle sedute della Commissione;
- per le trasmissioni delle eventuali integrazioni o chiarimenti richiesti dalla Commissione sulle istruttorie prodotte dall'Affidatario.

In merito ai ritardi da parte dell'Affidatario rispetto alle tempistiche di effettuazione delle prestazioni prescritte dal presente Capitolato o eventualmente previste dai Regolamenti vigenti e approvati, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di successivo pagamento.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'EGAS o della Commissione. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'EGAS su proposta del RUP.

## Art. 15. PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale, comprensivo degli oneri di legge, sarà corrisposto per stati di avanzamento trimestrali per un rateo pari ad un quarto del corrispettivo contrattuale annuale.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, che potrà essere emessa solo dopo formale conformità della prestazione parziale eseguita da parte del DEC, sentita la Commissione.

Il pagamento è comunque subordinato all'accertamento a cura dell'EGAS della regolarità contributiva dell'Affidatario oltre che alle positive verifiche effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 come modificato dalla Legge 205/2017.

Su ciascun pagamento in acconto verrà operata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5-bis del Codice, tali somme saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale del servizio, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014 n.89, l'Affidatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

La fattura dovrà riportare l'indicazione della determinazione di affidamento, il numero di impegno di spesa, l'imponibile, eventuali ulteriori oneri di legge, oltre al CIG.

## Art. 16. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, all'Affidatario entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione è corrisposto a titolo di anticipazione il 20% del valore del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## Art. 17. RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice, per quanto applicabili, oltre che quanto applicabile dal codice civile.

Qualora l'Affidatario si rendesse colpevole di grave negligenza o contravvenisse agli obblighi ed alle condizioni del presente contratto, l'EGAS procederà alla sua risoluzione. Il medesimo dovrà rispondere del danno che derivasse all'EGAS dalla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, l'Amministrazione può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'attività, tenendo indenne l'appaltatore delle spese e del lavoro eseguito.

## Art. 18. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, è vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 del Codice.

## Art. 19. RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed all'applicazione del contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza del Foro di Cagliari.

## Art. 20. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Affidatario si intende obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità nazionali e locali.

A tal proposito si richiamano in particolare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nella normativa correlata, nonché nel Codice Civile.

L'Affidatario si impegna, inoltre, pena la risoluzione del presente contratto, a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", secondo le modalità previste dall'art 2 comma 3 del medesimo D.P.R., e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente approvato con Deliberazione del Commissario n. 44 del 9 dicembre 2014, recepito dall'Ente d'Ambito con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 25 del 28 dicembre 2015 e per ultimo modificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 51 del 18 ottobre 2018.

## Art. 21. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario, alla sottoscrizione del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare l'Affidatario comunica che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto del presente contratto sono i seguenti:

Istituto bancario: _____, conto intestato a _____. Comunica, inoltre, che non vi sono persone delegate ad operare sul suddetto conto oltre all'intestataria.

L'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti i conti sopra dichiarati. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cagliari - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Si rinvia all'articolo 6 della stessa Legge n. 136/2010 e e ss.mm.ii. per quanto riguarda le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dell'aggiudicatario.

## Art. 22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679") e del D.Lgs. 196/2013 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, l'Amministrazione informa l'aggiudicatario che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l'Ente.

Il Titolare del trattamento è l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, con sede in Cagliari, Via Cesare Battisti 14, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

L'indicazione del Responsabile della Protezione Dati ed i dati di contatto sono pubblicati sul sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati personali forniti, che trovano la propria base giuridica nell'ambito del procedimento in oggetto, sono necessari per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Nel caso in cui dovessero instaurarsi controversie, i dati saranno trattati ai fini della difesa degli interessi dell'Ente.

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso del Professionista salve le eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.

L'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente articolo.

In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 del GDPR, e dunque i diritti di accesso ai dati oggetto di trattamento, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, nonché di revocare il proprio consenso con la conseguenza, in questo ultimo caso, dell'impossibilità di prosecuzione dell'incarico.

## Art. 23. OBBLIGO E RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed elaborato nello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato, che non fosse già stato reso noto direttamente o indirettamente dall'EGAS o dalla Commissione.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi atto, documento o report forniti dall'EGAS direttamente o dal Gestore o dalla Commissione anche per il tramite dell'EGAS, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dall'EGAS o dalla Commissione.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'EGAS, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.